



CIRCOLARE N. 12/IR DEL 27 LUGLIO 2009

LA SOPPRESSIONE DEL LIBRO SOCI DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata dopo la legge di semplificazione. – 3. Il deposito. – 4. Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata e l'iscrizione nel libro soci nella disciplina previgente. – 4.1 Il trasferimento di partecipazioni e limitazioni statutarie. – 5. Ulteriori aspetti problematici. – 6. Il trasferimento della partecipazione nella cooperativa-s.r.l..



1. Premessa

L'art. 16 della legge n. 2/2009¹, che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 185/2008, reca misure finalizzate alla "*Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese*". A tale scopo, i commi 12-*quater* e successivi dispongono l'eliminazione dal corpo del codice civile e di altri provvedimenti normativi² delle disposizioni in materia di istituzione, tenuta e utilizzo del libro dei soci.

Emerge con una certa evidenza, dunque, come il legislatore abbia inteso chiarire definitivamente l'ultroneità degli adempimenti collegati a detto libro rispetto all'iscrizione nel registro delle imprese, con la conseguenza che nell'ambito del trasferimento di partecipazioni di s.r.l. di cui all'art. 2470 c.c. l'atto diventa opponibile alla società non più dall'annotazione nel libro dei soci bensì, come recita la norma, dal momento del deposito (per l'iscrizione) presso l'ufficio del registro delle imprese.

Anche per quanto concerne la procedura alternativa di trasferimento delle partecipazioni introdotta con l'art. 36, comma 1-*bis* della l. n. 133/2008, il citato art. 16, comma 12-*decies*, del recente provvedimento, a conferma dell'omogeneità del procedimento ivi previsto con quello descritto nell'art. 2470 c.c., ripropone la soppressione dell'annotazione nel libro soci facendo decorrere tutti gli effetti dal deposito (per l'iscrizione) nel registro delle imprese.

La novella solleva alcune problematiche sia sotto un profilo strettamente procedurale, sia sotto un profilo sostanziale di cui si terrà conto in queste pagine.

Occorre sin da subito rilevare che la l. n. 2/2009 è stata elaborata in virtù di una generale esigenza di semplificazione e di riduzione dei costi amministrativi che ha motivato gli ultimi provvedimenti normativi elaborati in materia di s.r.l. contribuendo ad avvicinare questo tipo societario alle società di persone³.

Indipendentemente dalla entità dei risparmi di costi che la novella consentirà a imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni, la cui quantificazione non può essere oggetto d'indagine nell'ambito della presente circolare, e pur apprezzando l'intento di semplificazione che ha ispirato il legislatore, non possono essere sottaciuti i dubbi in merito all'indebolimento del sistema che l'abrogazione del libro soci sembra recare con sé, in particolare per una rimarchevole riduzione della certezza nei rapporti giuridici.

La modifica in rassegna, inoltre, deve essere analizzata vuoi per le conseguenze che essa causa nella organizzazione societaria, vuoi per il ruolo attribuito agli intermediari che, in base alle procedure dell'art. 2470

¹ "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", pubblicata in G. U. n. 22 del 28 gennaio 2009, Supplemento Ordinario n. 14.

² Come ad esempio la Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

³ Secondo ASSONIME, Circolare n. 21 del 18 maggio 2009, 2, le modifiche adottate con la l. n. 2/2009 in punto di soppressione del libro dei soci hanno per fine quello di avvicinare la s.r.l. alle società di persone; scopo peraltro già criticato da M. NOTARI - ZABBAN, *Taglio improvvido al libro soci delle s.r.l.*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 febbraio 2009, 25.

Mette conto rilevare, inoltre, che nell'ottica dell'esigenza di semplificazione va letta la generale modifica relativa alle modalità di tenuta delle scritture contabili delle quali il novellato art. 2215-*bis* c.c. consente attualmente la formazione e la tenuta con strumenti informatici.



c.c. e dell'art. 36, comma 1-*bis* della l. n. 133/2008, la legge abilita al deposito dell'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata.

Nella ricostruzione della disciplina complessiva, infatti, non va trascurato che l'ultimo provvedimento del legislatore si inserisce nell'ambito di un ideale progetto di semplificazione che trova proprio nell'art. 36, comma 1-*bis*, l. n. 133/2008 la prima esplicazione⁴. È necessario, quindi, che i due provvedimenti vengano letti congiuntamente o quanto meno messi in relazione circa il nuovo ruolo riconosciuto al commercialista nella vicenda inerente al trasferimento di partecipazioni societarie.

Anticipando alcune delle conclusioni cui si perverrà a seguito dell'esame della recente modifica, appare, infatti, incontrovertibile che:

- i) l'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 36, comma 1-*bis*, l. n. 133/2008 può assistere le parti nell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie alternativamente al notaio menzionato nell'art. 2470 c.c.;
- ii) l'intermediario medesimo può depositare per l'iscrizione presso il registro delle imprese l'atto sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici;
- iii) il procedimento menzionato nell'art. 36, comma 1-*bis*, l. n. 133/2008 è perfettamente alternativo a quello indicato nell'art. 2470 c.c.⁵ e dunque non è necessaria l'autentica della sottoscrizione digitale;
- iv) la soppressione del libro soci e l'eliminazione degli adempimenti ad esso correlati, facendo venir meno il controllo preventivo degli amministratori, rendono più gravoso il ruolo dei professionisti che consentono, con il loro intervento, di conferire efficacia e opponibilità rispetto ai terzi al trasferimento.

2. Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata dopo la legge di semplificazione

Per quanto attiene agli atti di trasferimento *inter vivos*, come anticipato, il novellato art. 2470 c.c. recita che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito e precisa che l'atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata deve essere depositato entro trenta giorni a cura del notaio autenticante presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'art. 36, comma 1-*bis*, l. n. 133/2008 dispone che l'atto di trasferimento sottoscritto con firma digitale può essere depositato, sempre entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-*quater*, della l. n. 340/2000⁶.

⁴ L'art. 36, comma 1-*bis*, infatti, compare nel capo VII (sulle "semplificazioni") del titolo II specificamente dedicato a "*Sviluppo economico, semplificazione e competitività*" del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008 che inserendo la norma ha abilitato l'intermediario qualificato al deposito per l'iscrizione dell'atto di trasferimento sottoscritto con firma digitale.

⁵ Sulla natura della disciplina e delle relative disposizioni, V. DONATIVI, *Il trasferimento delle quote di s.r.l. con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative*, in Soc., 4, 2009, 411 e ss.; Circolare n. 6/IR del 22 ottobre 2008, *Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata per atto tra vivi alla luce della l. n. 133/2008*; tale assunto sembra peraltro implicitamente confermato dal legislatore che tratta contestualmente (art. 16, commi 12-*quater* e 12-*decies* l. n. 2/2009) la soppressione del libro soci sia nell'ipotesi descritta nell'art. 2470 c.c. che in quella descritta nell'art. 36, comma 1-*bis*, l. n. 133/2008.

⁶ È solo il caso di evidenziare che la l. n. 340/2000 reca "*Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi-leggi di semplificazione 1999*".



Quest'ultima norma⁷ individua l'intermediario abilitato al deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435 c.c., mediante trasmissione telematica o su supporto informatico, nel commercialista in possesso di firma digitale. Il successivo comma 2-*quiquies* specifica, inoltre, che il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui sopra attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società.

A ben vedere, allora, l'ordinamento ha riconosciuto all'intermediario, già in epoca anteriore al provvedimento relativo al trasferimento di partecipazioni di s.r.l., una qualificata funzione di trasmissione di atti societari⁸, che in virtù della rinnovata esigenza di semplificazione è stata ribadita e potenziata con la l. n. 133/2008.

Pertanto l'atto di trasferimento delle partecipazioni societarie sottoscritto con firma digitale può essere depositato ai fini della successiva iscrizione presso il registro delle imprese senza necessità dell'intervento di un notaio.

Come detto, allora, il procedimento è alternativo a quello indicato nell'art. 2470 c.c. e si realizza unicamente secondo le modalità descritte nella l. n. 133/2008⁹.

Quanto sostenuto può essere ribadito anche a seguito della soppressione del libro soci che non ha inciso sui requisiti di forma dell'atto di trasferimento¹⁰. Tale aspetto, però, necessita di alcune precisazioni.

Secondo alcuni la soppressione del libro soci, riducendo le garanzie poste a tutela della società e del cessionario e rappresentate, come vedremo nel prosieguo, dal controllo posto in essere dagli amministratori, renderebbe ancor più necessario, ai fini dell'efficacia del trasferimento medesimo, il controllo preventivo espletato dal notaio in funzione di garante della legalità: al notaio, pertanto, dovrebbe sempre spettare l'autenticazione dell'atto, ancorché sottoscritto con firma digitale¹¹.

Paradossalmente, seguendo questa impostazione, proprio in virtù della soppressione del libro soci, dovuta, come visto, ad esigenze di semplificazione, troverebbe spazio nel nostro ordinamento un nuovo e diverso procedimento, ignoto fino ad oggi al legislatore: le parti, infatti, dopo aver stipulato l'atto di trasferimento (sia su supporto cartaceo, che informatico) con l'intervento di un professionista (notaio o commercialista) ovvero senza l'intervento di alcuno dovrebbero in ogni caso rivolgersi al notaio per l'autenticazione della firma e

⁷ Come modificata dall'art. 2, comma 54, l. n. 350 del 24 dicembre 2003.

⁸ Vedasi anche l'abilitazione, contenuta nello stesso comma 2-*quiquies* dell'art. 31, l. n. 340/2000, dei commercialisti muniti di firma digitale a provvedere all'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio; sull'aspetto cfr. V. DONATIVI, cit., 420.

⁹ Si rinvia alla Circolare n.5/IR del 18 settembre 2008, *Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. Prime note operative*, e alla Circolare n. 6/IR, cit., nonché a V. DONATIVI, cit., 414 e ss. per la puntuale ricostruzione della vicenda e l'esatta qualificazione dell'istituto.

¹⁰ In tema di forma dell'atto di trasferimento e sulla validità, tutt'al più *ad probationem*, dell'autentica prevista nell'art. 2470 c.c., si veda Circolare n. 6/IR.

¹¹ In tal senso, G. PETRELLI, *La soppressione del libro soci delle s.r.l.*, in *Società*, 4, 2009, 432 che attribuisce all'intervento notarile una funzione "antiprocessuale"; secondo E. BOCCHINI, *Semplificazione poco compatibile*, in *Il sole 24 ore* del 19 maggio 2009, 39, il notaio assume una responsabilità professionale e disciplinare se roga un atto nullo e " ... il controllo notarile è svolto di regola con serietà e rappresenta una buona garanzia che l'atto autenticato «non sia proibito dalla legge»...". Insomma come pare di capire, la garanzia rappresentata dall'intervento notarile non sarebbe solamente nei confronti delle parti dell'atto di trasferimento bensì anche nei confronti dei terzi generalmente intesi.



successivamente, solo una volta ottenuta copia autentica in formato digitale dal notaio medesimo, incaricare nuovamente il commercialista della trasmissione dell'atto al registro delle imprese¹².

Nelle intenzioni dei sostenitori della tesi sopra riportata, il complesso procedimento, prevedendo l'autenticazione della firma digitale secondo quanto sancito dall'art. 25 Codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD)¹³, risponderebbe sicuramente all'esigenza di iscrivere atti che rappresentino fatti veri e che allo stato dell'attuale normativa non può essere assicurata se non dal notaio, tenuto all'obbligo di verificare la legalità dell'atto¹⁴.

Tale conclusione non pare tuttavia pienamente condivisibile per la sua dubbia coerenza sistematica, atteso che il nostro ordinamento conosce due tipologie di firme digitali, quella semplice e quella autenticata, alla cui disciplina sono dedicate altrettante distinte norme del CAD: l'art. 24, rubricato firma digitale, e l'art. 25 rubricato firma autenticata.

Ciò posto, l'espressione "firma digitale" che compare nel testo dell'art. 36, comma 1-*bis*, l. n. 133/2008, senza altra specificazione, va intesa nel senso letterale, vale a dire di firma digitale *ex* art. 24 CAD, cioè semplice e non autenticata.

Quanto finora osservato e le considerazioni precedentemente espresse circa la funzione tutt'al più *ad probationem* della autenticazione da parte del notaio nell'ambito del trasferimento effettuato secondo le regole di cui all'art. 2470 c.c.¹⁵, sembrano sufficienti per smentire la tesi che reputa necessaria l'autenticazione della firma digitale nel procedimento di cui all'art. 36, comma 1-*bis*, l. n. 133/2008¹⁶.

Pertanto, escluso che l'atto sottoscritto con firma digitale vada autenticato dal notaio in quanto ciò non trova corrispondenza nelle norme di legge sopra menzionate e nella *voluntas* che ha ispirato l'introduzione della modalità alternativa di trasferimento, va evidenziato che in base ad una prima analisi della legge sulla semplificazione non si può ricavare dalla soppressione del libro soci alcun indice della volontà del legislatore di accordare preferenza, quanto agli effetti verso terzi, al procedimento descritto nell'art. 2470 c.c. rispetto a quello alternativo di cui al citato art. 36, comma 1-*bis*.

3. Il deposito

Passando ad un'analisi più dettagliata delle modifiche, va evidenziato che, nell'ambito dell'art. 2470 c.c.:

- è stato soppresso il secondo periodo del secondo comma, che ineriva all'iscrizione nel libro soci;
- si è precisato che in caso di trasferimento *mortis causa* il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione che viene allegata per l'annotazione nel libro soci

¹² Trib. Vicenza 17 aprile 2009.

¹³ Si tratta del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93.

¹⁴ Come impone l'art. 28 della l. 16 febbraio 1913, n. 89, "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili".

¹⁵ Circolare n. 6/IR., *cit.*

¹⁶ V. DONATIVI, op. cit., 419 ss. osserva come " ... l'art. 36, comma 1-*bis*, sia espressione di una valutazione legislativa per la quale la forma di documento informatico accompagnato da firma digitale offrirebbe garanzie equivalenti, sotto il profilo della «regolarità» del procedimento amministrativo pubblicitario, rispetto alla forma della scrittura privata autenticata".



dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni¹⁷;

- si è specificato, per quanto attiene le vicende inerenti alle s.r.l. unipersonali, che il deposito delle dichiarazioni¹⁸ a cui sono tenuti gli amministratori debba avvenire entro trenta giorni dalla variazione della compagine societaria.

Alla luce di tali premesse, per quanto di nostro interesse, la vicenda pubblicitaria inerente al trasferimento di partecipazioni di cui all'art. 2470 c.c. risulta essere attualmente scandita in due fasi:

- a) redazione dell'atto con immediata efficacia tra le parti, e conseguente effetto traslativo, in virtù della manifestazione del consenso (*ex* artt. 2469 c.c. e 1376 c.c.);
- b) deposito dell'atto a cura del notaio autenticante, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Come prevede il primo comma del novellato art. 2470 c.c. il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito¹⁹.

Considerato, pertanto, che l'efficacia tra le parti si consegue in virtù della manifestazione del consenso, si potrebbe sostenere, in base ad un'interpretazione letterale, che:

- l'efficacia nei confronti della società si acquista oggi dal momento del deposito dell'atto presso il registro delle imprese²⁰;

¹⁷ Sul punto si veda l'art.7 del Regio Decreto, 29 marzo 1942, n. 239 recante “*Norme interpretative, integrative, complementari del regio decreto legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1972, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari*”.

¹⁸ Si tratta delle dichiarazioni inerenti a: detenzione dell'intera partecipazione, mutamento persona dell'unico socio, costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci. A ben vedere la novella ha stabilito che le dichiarazioni degli amministratori previste nelle ipotesi contemplate nei commi quarto e quinto dell'art. 2470 c.c. e inerenti ai casi sopra menzionati devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale. In merito occorre evidenziare che non viene specificato il modo in cui gli amministratori possano venire a conoscenza della variazione della compagine societaria, posto che le generalità dell'unico socio verranno fornite al momento del deposito per l'iscrizione dell'atto di trasferimento presso il registro imprese. Pertanto, si potrebbe ipotizzare che: i) gli amministratori siano tenuti a monitorare il registro imprese per reperire le informazioni da comunicare ai sensi dell'art. 2470, settimo comma, c.c., stante la sanzione amministrativa a cui potrebbero venir assoggettati ai sensi dell'art. 2630 c.c.; ii) venga prevista una clausola statutaria che al ricorrere dell'ipotesi qui considerata, ma anche nelle altre oggetto dell'intervento di modifica, imponga all'unico socio o a colui che cessa di essere tale di comunicare alla società le variazioni che lo riguardano e le sue generalità al fine di agevolare gli amministratori nell'attività sopra indicata.

¹⁹ “... di cui al secondo comma” come specifica la norma. Nel secondo comma, come è noto, trova sistemazione l'adempimento pubblicitario posto a carico del notaio autenticante ai fini dell'iscrizione nel registro.

²⁰ Tale interpretazione andrebbe ad equiparare, quanto agli effetti verso la società, il deposito dell'atto di trasferimento presso il registro alla soppressa annotazione nel libro dei soci che nel vigore della precedente normativa, come in altra sede evidenziato (Circolare n. 6/IR) costituiva l'ultima fase di un procedimento pubblicitario più ampio e complesso nell'ambito del quale l'annotazione presupponeva il deposito dell'atto presso il registro delle imprese.

Sul procedimento di iscrizione nel libro soci (inteso come sub-procedimento della più ampia vicenda del trasferimento in quanto tale), già S. GATTI, *L'iscrizione nel libro soci*, Milano 1969, 56 e ss. e A. NIUTTA, *L'efficacia dell'iscrizione nel libro soci del trasferimento di quote di s.r.l.*, in Riv. Dir. Comm., 1993, II, 274, il quale, dopo aver evidenziato la natura di atto a struttura procedimentale dell'annotazione nel libro soci, spiega che tale struttura era prevista “... al fine di poter sindacare la legittimità del risultato finale in base alla regolarità, formale e sostanziale, dei singoli stadi previsti a tutela di tutti i soggetti interessati ...”; P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1998, 229 e ss.



- L'opponibilità ai terzi dipende dall'iscrizione nel registro delle imprese²¹.

È il caso di precisare che tale interpretazione, per i motivi che analizzeremo, non può essere condivisa e di anticipare che il deposito al quale accennano le previsioni sul trasferimento di partecipazioni di s.r.l. può essere inteso solamente come deposito per l'iscrizione, vale a dire come primo adempimento richiesto dalla legge ai fini dell'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese.

Sotto un profilo strettamente procedurale, è a tutti noto che il deposito dell'atto (con contestuale domanda di iscrizione) costituisce la prima fase del procedimento di iscrizione per cui l'atto depositato non è affatto conoscibile dai terzi; mentre l'opponibilità si consegue solo dopo che l'ufficio, sulla base del numero di protocollo, ha proceduto all'iscrizione e, quindi, ha accolto la domanda presentata.

A sostegno di tale conclusione milita il dato testuale offerto dal terzo comma dell'art. 2470 c.c., non modificato dalla l. n. 2/2009, che indica quale criterio utilizzabile per la risoluzione dei conflitti tra differenti acquirenti la priorità dell'iscrizione nel registro imprese effettuata dall'acquirente in buona fede e non anche la priorità dell'avvenuto deposito presso lo stesso. Non solo. I novellati artt. 2471, 2472 e 2479-*bis* c.c., ancorché con riferimento a precise disposizioni relative a: pignoramento delle quote²², responsabilità dell'alienante per versamenti ancora dovuti e modalità di convocazione dell'assemblea dei soci, attribuiscono rilevanza esclusivamente all'iscrizione nel registro delle imprese.

Non è da trascurare, inoltre, che laddove si aderisse alla contraria interpretazione, si sarebbe in presenza di effetti pubblicitari rispetto ai terzi (tra cui la società, come è evidente) ricollegabili a due differenti momenti con evidente instabilità per l'organizzazione societaria²³.

In virtù delle considerazioni svolte, è preferibile ritenere che la vicenda pubblicitaria inerente ai trasferimenti delle partecipazioni di s.r.l. si risolva in due momenti:

- quello contrattuale e dunque relativo all'efficacia tra le parti;
- quello dell'iscrizione nel registro delle imprese da cui conseguirebbero gli effetti verso i terzi, ivi compresa la società che, alla luce della novella in commento, viene dal legislatore pienamente equiparata agli altri soggetti diversi dalle parti del contratto.

Ciò per quanto concerne il trasferimento effettuato tramite il procedimento disciplinato nel codice civile.

²¹ Giustamente critico nei confronti di un'interpretazione che si fondi solo sul dato letterale delle previsioni contenute nell'art. 2470 c.c., E. BOCCHINI, *Trasferimenti di quote di s.r.l.: «deposito» o «iscrizione» nel registro delle imprese? Il problema delle sanzioni*, secondo il quale "... è chiaro a tutti che la norma parla di «deposito per l'iscrizione», per il sol fatto che il terzo comma, per nulla modificato dalla novella, utilizza quale criterio decisivo per la soluzione di conflitti tra diversi acquirenti la priorità dell'iscrizione nel registro delle imprese effettuata in buona fede".

²² È appena il caso di evidenziare che nella disciplina previgente il legislatore prevedendo che la partecipazione di s.r.l. potesse formare oggetto di espropriazione, chiariva che il pignoramento si eseguiva tramite notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedevano senza indugio all'annotazione nel libro soci.

²³ Si pensi che, solo a titolo esemplificativo, se gli effetti nei confronti della società iniziassero a prodursi dal momento del deposito invece che dal momento dell'iscrizione, la legittimazione ad esercitare i diritti sociali si acquisterebbe in virtù del detto adempimento e, nel caso in cui il conservatore rifiutasse l'iscrizione, si verificherebbe la caducazione della qualità di socio con effetto retroattivo e la conseguente invalidità degli atti sociali compiuti nel periodo "intermedio". Cfr. ASSONIME, Circolare n. 21/2009, *cit.*, 9.



Passando alla modalità alternativa recentemente introdotta dal legislatore nell'ottica della summenzionata esigenza di semplificazione dei procedimenti, si possono riproporre le stesse considerazioni.

Come accennato, il comma 12-*decies* dell'art. 16 della l. n. 2/2009 sopprime dal comma 1-*bis* dell'art. 36 il secondo periodo in base al quale l'iscrizione del trasferimento nel libro soci aveva luogo su richiesta dell'alienante e dell'acquirente dietro esibizione del titolo da cui risultassero il trasferimento e l'avvenuto deposito per l'iscrizione.

Conseguentemente, al pari della previsione di cui al novellato art. 2470 c.c., anche nel caso del procedimento alternativo in cui l'assistenza alle parti può essere fornita dall'intermediario (*rectius* dal commercialista) scompare il riferimento all'annotazione nel libro soci del trasferimento. Identica la vicenda pubblicitaria che ne consegue essendo il procedimento alternativo di trasferimento contraddistinto da due distinti momenti: quello della stipulazione dell'atto da cui deriva l'efficacia del medesimo nei confronti delle parti e quello del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese che rende opponibile il trasferimento medesimo ai terzi, ivi compresa, come sopra, la società²⁴.

Detto ciò, anche alla luce del dato letterale delle norme che pongono a carico di entrambi i professionisti (notaio e commercialista) identici obblighi procedurali di pubblicità presso il registro delle imprese, non è condivisibile l'interpretazione secondo la quale la specifica ipotesi di trasferimento effettuato con il procedimento di cui all'art. 36, comma 1-*bis*, l. n. 133/2008 identificherebbe un mero deposito. Va in tal senso rilevato che l'interpretazione che qui non si accoglie, si basa, di fatto, unicamente sull'assenza nel menzionato art. 36, di rinvii alle previsioni specificate nel terzo comma dell'art. 2470 c.c.²⁵.

Come in altra sede ampiamente dimostrato, la previsione di cui al citato art. 36, comma 1-*bis* l. n. 133/2008, riferendosi espressamente all'atto di cui al comma secondo dell'art. 2470 c.c. ha inteso equiparare, quanto agli effetti verso i terzi, il procedimento ivi descritto con uno differente "gestito" non dal notaio bensì dall'intermediario, individuando in due distinte figure professionali lo strumento qualificato per portare a termine il processo e conseguire la finalità a cui è esso appare destinato.

Essendo questa la *ratio* dell'intervento del legislatore, come evidenziato, la modifica va letta non in senso assoluto e non indipendentemente dal resto della disciplina che resta unitaria²⁶.

Pertanto anche nell'ambito della ricostruzione della vicenda del trasferimento effettuato tramite il procedimento alternativo di cui alla l. n. 133/2008 trovavano e trovano applicazione le disposizioni dell'art.

²⁴ Evidenzia la comune disciplina, UNIONCAMERE, Circolare n. 2453, 11 febbraio 2009, che attribuisce all'iscrizione nel registro delle imprese un'ulteriore funzione, distinta da quella tipica di pubblicità dichiarativa, e costitutiva dello *status* di socio.

²⁵ E. BOCCHINI, cit., 543, secondo il quale solo quello menzionato nell'art. 2470 c.c. sarebbe un deposito seguito ad iscrizione nel registro delle imprese in virtù della circostanza che solo in tale norma (terzo comma) si menziona l'iscrizione nel registro delle imprese quale criterio utile al fine di risolvere eventuali conflitti tra differenti acquirenti, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni.

²⁶ È appena il caso di evidenziare come l'art. 12 delle Preleggi preveda che nell'applicazione della legge non si attribuisca altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.



2470 c.c. non espressamente richiamate dalla l. n. 133/2008 e dunque anche i precetti di cui al primo e terzo comma²⁷.

Conseguentemente, se la partecipazione venisse alienata a più persone con successivi contratti, sarebbe preferita quella che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese anche se il suo titolo è di data posteriore²⁸.

A conferma di quanto sostenuto, la dottrina ha messo in luce come nelle vicende pubblicitarie ricollegabili all'impresa l'adempimento normale sia appunto l'iscrizione e non anche il deposito che resta circoscritto a poche ipotesi, specificatamente indicate in virtù della natura dell'atto per cui il deposito è richiesto e della funzione a cui il deposito assolve. Ciò non toglie che un rapido esame degli atti per cui la legge richiede l'iscrizione conferma che essi possano essere di vario genere e dunque che non esista possibilità di ricollegare gli effetti di cui all'art. 2193 c.c. alla tipologia dell'atto²⁹. D'altro canto, pur in assenza di specifica previsione di legge che imponga l'iscrizione dell'atto nel registro, non sembra potersi evincere dalla formulazione letterale di una norma il criterio utile per l'esclusione del menzionato adempimento: in tal caso pur essendo il nostro ordinamento contraddistinto dal principio di tipicità delle iscrizioni di cui all'art. 2188 c.c.³⁰, l'assenza di una esplicita previsione di legge che imponga l'obbligo di registrazione non esclude che l'adempimento in questione sia in ogni caso dovuto in base ad un'interpretazione sistematica della disciplina inerente al registro delle imprese. Pertanto, come autorevolmente notato³¹, proprio in virtù dell'esistenza nel sistema di specifiche ipotesi in cui l'iscrizione è prevista *ex lege* – perché con esse si incide su situazioni precedentemente iscritte così da comportarne una modifica ovvero la cessazione di diritti ad esse correlati – sembra potersi ritenere che lo stesso sistema sia retto da un principio generale in base al quale qualsiasi vicenda modificativa di un diritto o di una situazione precedentemente acquisita ed iscritta debba essere iscritta³².

²⁷ Conclusione logica vista l'impostazione che della problematica in queste pagine si è data; dello stesso avviso, V. DONATIVI, cit., 422 secondo il quale la disapplicazione del terzo comma dell'art. 2470 c.c. in caso di trasferimento con la procedura alternativa sarebbe palesemente assurda e irrazionale.

²⁸ Se così non fosse e stando alla ricostruzione per cui l'attività dell'intermediario si risolverebbe nel mero deposito dell'atto di trasferimento delle partecipazioni societarie e che a tale deposito deve essere attribuita solo rilevanza di pubblicità-notizia, si dovrebbe concludere che, dal momento dell'entrata in vigore della l. n. 133/2008 fino alla soppressione del libro soci, gli amministratori non avrebbero potuto annotare in detto libro alcun trasferimento di partecipazioni visto che tale ultimo adempimento è stato sempre ricollegato all'iscrizione nel registro delle imprese, o meglio, fatto da essa dipendere (... dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito).

²⁹ Si può trattare, pertanto, di atto avente natura negoziale (come atti costitutivi di società), di atto avente natura organizzativa (quali ad esempio le delibere di società) o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria (quali ad esempio la dichiarazione di fallimento *ex art. 16, comma terzo, l.f.*).

³⁰ A mente del quale il registro delle imprese è istituito per le iscrizioni previste dalla legge.

³¹ C. IBBA, *Registro delle imprese*, in Riv. Not., 2008, 519, che desume il principio dall'esigenza di tutelare i terzi che farebbero affidamento su dati non più veritieri.

³² Tale carattere non può essere negato alla vicenda che contraddistingue il trasferimento delle partecipazioni societarie di s.r.l. di cui all'art. 36, comma 1-*bis*, l. n. 133/2008, che, oltre a produrre effetti tra le parti, infatti, fa sì che all'interno della compagine societaria venga ammesso o un nuovo socio o un titolare di un diritto minore, con la conseguente modifica di uno *status* precedentemente iscritto.



Alla luce di quanto esposto, concludere che gli effetti del trasferimento siano differenti a seconda che questo sia effettuato con l'uno o con l'altro procedimento contribuirebbe a creare una effettiva disparità di trattamento tra quanti decidano di investire della pratica l'intermediario e quanti, invece, decidano di affidarsi alla cura di un notaio³³.

Nonostante la scarsa chiarezza del lessico impiegato nei provvedimenti citati, per le ragioni sopra illustrate deve ritenersi che il legislatore abbia senza dubbio inteso riferirsi nei menzionati artt. 2470 c.c. e 36, comma 1-*bis*, al deposito quale adempimento prodromico dell'iscrizione; pertanto, il procedimento implicitamente desumibile dalle norme in rassegna è quello puntualmente individuato nell'art. 11 d.p.r. n. 581/1995 e non anche quello descritto nell'art. 14³⁴.

Ne consegue che, oltre agli effetti di pubblicità dichiarativa dell'iscrizione dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese di cui all'art. 2193 c.c., l'intermediario sarà passibile dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla regola generale di cui all'art. 2194 c.c. che prevede a carico di chiunque ometta di richiedere l'iscrizione nei modi e nei termini stabiliti dalla legge l'ammenda da 10 euro a 516 euro³⁵ e che l'atto verrà iscritto previo controllo del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2189 c.c.

Invero, nel silenzio della legge, nonostante la soppressione del libro soci abbia fatto venir meno il correlato sub-procedimento di annotazione previa verifica da parte dell'organo di amministrazione, il controllo che il registro delle imprese continuerà ad espletare sarà esclusivamente di regolarità formale, non incidendo la novella su tali aspetti. Ai sensi dell'art. 2189, secondo comma, c.c. l'ufficio prima di procedere all'iscrizione dell'atto di trasferimento sarà tenuto ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. Il d.p.r. n. 581/1995³⁶ specifica l'ambito degli accertamenti espletati prima di procedere all'iscrizione dell'atto depositato dall'ufficio del registro individuandoli specificatamente ne:

³³ La bontà del nostro ragionamento è avvalorata da un ulteriore dato. I più recenti interventi di riforma non si distinguono per chiarezza e precisione anche con riferimento ai profili pubblicitari di altri istituti. A conferma di ciò basta porre mente alle previsioni (numerose) della legge fallimentare in cui compare il termine "pubblicazione" e non iscrizione. Solo a mero titolo esemplificativo, è appena il caso di evidenziare che l'art. 182-*bis*, comma secondo, l.f., dispone che l'accordo di ristrutturazione è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della pubblicazione e che, in considerazione degli effetti che da tale pubblicazione il legislatore fa discendere e della specificità della fattispecie in oggetto, i primi commentatori hanno interpretato il termine nel senso di iscrizione nel registro delle imprese e non anche di mero deposito. A ben guardare il termine pubblicazione compare in alcune norme del codice civile dettate in relazione a differenti adempimenti pubblicitari a cui sono tenuti gli amministratori. In queste ipotesi, però, il termine non rileva in senso assoluto ma è direttamente messo in relazione con quello di iscrizione o deposito per l'iscrizione; solo a titolo esemplificativo, cfr. art. 2436 c.c. o nella disciplina delle società di persone l'art. 2296 c.c.

³⁴ Si tratta degli artt. 11 e 14 del d.p.r. n. 581 del 7 dicembre 1995, recante il "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile". Le norme sono specificamente dedicate al "Procedimento di iscrizione su domanda" (art. 11) e al "Procedimento di deposito" (art. 14).

³⁵ Così, seppur dubitativamente quanto all'individuazione del destinatario della sanzione, anche V. DONATIVI, cit., 423 se; *contra*, E. BOCCHINI, cit., 542.

³⁶ Si tratta del d.p.r. n. 581 del 7 dicembre 1995 recante il "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile". Alle considerazioni espresse va anche aggiunto che il controllo effettuato da parte del registro delle imprese, nel regime transitorio, è stato finalizzato a verificare la corrispondenza tra



- l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
- la regolarità della compilazione del modello di domanda;
- la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
- l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
- il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione³⁷.

Resta escluso, dunque, in capo al registro delle imprese un controllo di validità sostanziale dell'atto³⁸.

Ciò posto, la questione circa l'esatta individuazione della tipologia del controllo e il soggetto legittimato ad effettuarlo è preminente quando lo statuto della s.r.l. contenga previsioni che limitino la circolazione della partecipazione.

Va sin da subito evidenziato che la questione è di vertice in quanto si tratta, per un verso, di stabilire se il professionista abilitato a depositare e a chiedere l'iscrizione dell'atto di trasferimento sia tenuto ad effettuare un controllo di validità sostanziale sull'atto e dunque ad impedire che il trasferimento avvenga in spregio di eventuali clausole limitative (peraltro non infrequenti nella prassi) ovvero se tale controllo continui ad essere svolto dagli amministratori, e, per altro verso, di tentare la qualificazione del regime di responsabilità del professionista medesimo.

libro soci e le dichiarazioni rese dall'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 16, comma 12-*undecies* della l. n. 2/2009 al fine di integrare le risultanze del registro delle imprese. Anche tale controllo sulle comunicazioni effettuate dagli amministratori, per via telematica, mediante l'uso della firma digitale, è stato limitato alla verifica formale delle pratiche e, come si legge nella circ. Unioncamere n. 2453 dell' 11 febbraio 2009, non doveva estendersi alla veridicità delle dichiarazioni rese sulla composizione sociale dichiarata. A tal riguardo Unioncamere avvertiva dell'imprescindibile esigenza che l'amministratore ponesse la massima attenzione (e dunque diligenza) nel verificare la corrispondenza tra il libro soci e la nuova dichiarazione di allineamento "... *stante la notevole incidenza della dichiarazione ai fini endosocietari ...*".

Gli amministratori che entro il termine indicato dalla legge non abbiano eseguito gli adempimenti descritti (sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge), oltre a perdere il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle imposte e tasse come previsto dalla legge di semplificazione (art. 16, comma 12-*undecies*, l. n. 2/2009), incorreranno nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 2630 c.c. per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese (da 206 euro a 2.065 euro).

³⁷ Art. 11, comma sesto, d.p.r. n. 581/1995; sulla tipologia dei controlli demandati all'ufficio del registro delle imprese, si veda G. MARASÀ, *I procedimenti di iscrizione e i poteri di controllo*, in G. Marasà-C. Ibba, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, 142 e ss.

³⁸ Con riferimento al ruolo espletato dall'ufficio del registro delle imprese, si veda UNIONCAMERE, Circolare n. 2453, cit., secondo la quale il nuovo impianto normativo delineato dal legislatore "... *fa emergere una nuova funzione del registro delle imprese, che va ben oltre la tipica funzione pubblicitaria e informativa, in quanto «costitutiva» dello status di socio con particolare riferimento all'esercizio dei diritti amministrativi (ad esempio diritto di intervento e voto) correlati alla titolarità della partecipazione ...*". La stessa circolare, però, con riferimento al controllo effettuato dall'ufficio del registro delle imprese sulle comunicazioni effettuate dagli amministratori ai fini dell'allineamento delle risultanze del libro soci con quelle del registro imprese precisa che sarà circoscritto alla mera verifica formale.

Sul punto va dato atto che un recente provvedimento del giudice del Registro di Roma (si tratta del decreto dell'11 maggio 2009, n. 6052), con riferimento al controllo sulle dichiarazioni di allineamento di cui all'art. 16, comma 12-*undecies*, l. n. 2/2009, evidenzia che all'ufficio spetta, nell'ambito della verifica di mera legittimità formale, il potere di richiedere la produzione di atti o documenti idonei a dimostrare i fatti dichiarati per verificarne l'effettività, in base a quanto prevede il comma undicesimo dell'art. 11 d.p.r. n. 581/1995 sopra richiamato (nota 45).



4. Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata e l'iscrizione nel libro soci nella disciplina previgente

Come è noto, nel vigore della precedente normativa, la dottrina aveva evidenziato che anteriormente all'iscrizione nel libro soci si acquistasse solamente la quota come “bene economico” e non i diritti e i poteri nell'ambito dell'organizzazione societaria ad essa correlati che, invece, venivano acquisiti dal cessionario solamente con detta annotazione, adempimento successivo all'iscrizione nel registro delle imprese³⁹.

L'annotazione nel libro soci avveniva a cura degli amministratori, organo obbligato *ex lege* alla tenuta del libro⁴⁰, dietro esibizione del titolo da cui risultasse il trasferimento e l'avvenuto deposito, il che legittimava l'organo amministrativo a negare l'annotazione in assenza della detta documentazione, ovvero a procedere senz'altro quando l'esito dell'accertamento fosse stato positivo⁴¹.

I poteri di controllo che l'organo di amministrazione poteva svolgere nel momento in cui era richiesto dell'iscrizione erano ricondotti al generale obbligo imposto a garanzia della regolare tenuta del libro soci. Secondo alcuni, infatti, si trattava nello specifico di un potere-dovere di vigilanza volto ad evitare che si producessero danni sia per la società⁴² sia per coloro che risultassero iscritti e che in virtù della nuova annotazione perdevano lo *status* di socio⁴³. A tal riguardo, va evidenziato che ai sensi dell'art. 2478, comma primo, n. 1, c.c., nel libro soci dovevano essere annotati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci e che in virtù delle previsioni contenute nell'art. 2476, secondo comma, c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione avevano il diritto di consultare tale libro al fine di essere correttamente informati circa la composizione della compagine societaria e la ripartizione del capitale sociale.

Fino alla modifica in rassegna, pertanto, la regolare tenuta del libro soci nel senso sopra indicato a cura degli amministratori oltre a soddisfare un interesse di natura pubblicistica era posta a garanzia del socio⁴⁴.

Gli amministratori, allora, erano chiamati a verificare che il procedimento delineato nelle disposizioni sopra menzionate fosse stato regolarmente portato a termine. Il che comportava, in primo luogo, il controllo dell'esistenza del titolo, della redazione secondo le forme prescritte e del deposito nel registro delle imprese; in secondo luogo, come autorevolmente sostenuto in considerazione delle finalità per cui l'iscrizione nel libro soci era stata ideata (opponibilità nei confronti della società), il controllo sulla validità sostanziale del trasferimento e della richiesta, ancorché tale invalidità o illegittimità sostanziale fosse nota o potesse essere provata dalla società

³⁹ Per la ricostruzione delle vicende inerenti alla circolazione della partecipazione e la classificazione della quota, si veda la Circolare n. 6/IR.

⁴⁰ *Ex art.* 2478, secondo comma, c.c. *ante* modifica.

⁴¹ Così A. NIUTTA, cit., 273 e nota 16.

⁴² C. DI NANNI, *La vigilanza degli amministratori sulla gestione nella società per azioni*, Napoli, 1992, 224 e ss.

⁴³ E che, quindi, potevano far valere la responsabilità della società medesima per non aver correttamente adempiuto all'accertamento dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nel libro soci.

⁴⁴ L'iscrizione nel libro soci assurgeva ad elemento costitutivo della legittimazione del socio rispetto alla società; sull'aspetto, G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, a cura di C. Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2006, 292.



medesima⁴⁵. A titolo esemplificativo, l'iscrizione poteva essere rifiutata nei casi in cui si accertasse la mancanza del potere di disporre dell'alienante. Come accennato, il mancato controllo comportava la responsabilità della società e degli amministratori nei confronti del soggetto leso.

4.1 Il trasferimento di partecipazioni e limitazioni statutarie

Non va trascurato che gli amministratori, sempre al fine della verifica della legittimazione dell'acquirente della partecipazione nei confronti della società, erano tenuti a controllare che il trasferimento fosse effettuato nel rispetto di eventuali limitazioni statutarie, quali clausole di gradimento o di prelazione e che, in caso di violazione, erano tenuti a rifiutare l'annotazione nel libro dei soci⁴⁶.

Nonostante le posizioni assunte da parte della dottrina e dalla giurisprudenza non siano univoche rispetto alla problematica dell'efficacia (*rectius* dell'inefficacia) di simili clausole, l'orientamento prevalente riconosce alla clausola di prelazione efficacia *erga omnes*, vale a dire la caratteristica della conoscibilità ed opponibilità a tutti. Aderendo a tale impostazione, il trasferimento delle partecipazioni effettuato in dispregio della prelazione sarebbe inefficace non solo nei confronti della società bensì anche *inter partes* nonostante l'art. 2469 c.c. rechi il principio di libera trasferibilità delle partecipazioni⁴⁷.

Per quanto concerne il trasferimento avvenuto in assenza di gradimento, ancorché resti aperta la questione circa gli effetti del negozio *inter partes*, secondo l'orientamento prevalente il trasferimento è inefficace rispetto alla società.

Orbene, in virtù di quanto ora detto, espletando i poteri-doveri di controllo riconosciuti loro dalla legge per tutelare la società come accennato, gli amministratori erano in ogni caso tenuti a verificare che il trasferimento delle partecipazioni avvenisse in osservanza delle clausole statutarie, rifiutando l'annotazione nel libro soci ogni volta in cui ne avessero ravvisato la violazione.

Come conseguenza, da un lato il cessionario, non acquisendo lo *status* di socio, era impossibilitato a esercitare i diritti sociali e, dall'altro, il trasferimento non era opponibile alla società.

Tutto ciò sembra essere mutato alla luce della soppressione del libro soci e conseguentemente della sua tenuta a cura degli amministratori, nonostante sia immutato il principio in base al quale il trasferimento avvenuto in

⁴⁵ S. GATTI, cit., 89 e ss. che riconosceva alla società, ad esempio, anche il diritto di esaminare la regolarità oggettiva del trasferimento di cui veniva chiesta l'annotazione e quindi l'autenticità dei documenti esibiti, il potere di disporre dell'alienante, la liceità del trasferimento, l'inesistenza di un accordo simulatorio; negli stessi termini anche P. REVIGLIONE, cit., 236 e ss.

⁴⁶ Sulla problematica inerente alla limitazione della libera trasferibilità delle partecipazioni societarie si rinvia alla Circolare. n. 6/IR, cit., e agli ampi riferimenti bibliografici in essa menzionati. Mette conto rilevare, in questa sede, che già molto prima della riforma del diritto societario e dunque della nuova "veste" assunta dalla s.r.l., la dottrina con riguardo all'introduzione di specifiche clausole nell'atto costitutivo volte a limitare la circolazione delle partecipazioni aveva evidenziato come esse fossero dovute all'esigenza di "... una limitata personalizzazione" delle società di capitali donde derivava un interesse della società a controllare l'entrata in società da parte di nuovi soggetti, non graditi alla compagine, vuoi per tutelare la conservazione del credito sociale rispetto alla clientela, vuoi per tutelare il carattere familiare o la *leadership* nazionale della società medesima; in tal senso, S. GATTI, cit., 108 e ss.

⁴⁷ In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 19203 del 30 settembre 2005, in Soc., 2005, 1519 e tra la giurisprudenza di merito più recente, Trib. Cagliari, 28 agosto 2006, in Riv. Giur. Sarda, 2, 323.



dispregio di limitazioni è inopponibile alla società, ancorché esso sia stato depositato ed iscritto nel registro delle imprese, non potendo essere riconosciuta a tale iscrizione efficacia sanante.

Resta allora da comprendere se e in che modo il controllo sullo statuto vada effettuato⁴⁸.

In proposito, si è sostenuto che il controllo permanga in capo agli amministratori, unici garanti nei confronti della società. Secondo questa interpretazione, non potendosi contemplare che un soggetto estraneo all'organizzazione possa svolgere un controllo che va ad incidere direttamente su tale organizzazione, ciò che muterebbe sarebbe solamente il momento in cui tale verifica andrebbe assolta: non più alla richiesta dell'acquirente e/o alienante dell'iscrizione nel libro soci, bensì nel momento in cui colui che dal certificato camerale risulti cessionario si legittimi rispetto agli amministratori e richieda di esercitare i diritti sociali⁴⁹. A conferma di quanto esporremo nel prosieguo, risulta evidente già in queste pagine che gli amministratori saranno tenuti a monitorare il registro delle imprese e ad effettuare visure camerali ogni volta in cui il socio si trovi nella condizione di poter esercitare i diritti connessi alla propria partecipazione.

Conseguentemente l'amministratore continuerà ad essere responsabile verso la società nel caso in cui non abbia verificato che il trasferimento sia avvenuto in conformità a quanto imposto dall'atto costitutivo.

Per altro verso, evidenziando la portata della modifica in commento e il ruolo svolto dal professionista, si è concluso per un aggravamento delle responsabilità di quest'ultimo, atteso che dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di trasferimento derivano gli effetti nei confronti della società⁵⁰.

Insomma, in base ad una lettura piuttosto rigorosa della normativa di riferimento, si potrebbe ritenere che il professionista incaricato di curare la stesura dell'atto di trasferimento e fornire la relativa consulenza alle parti sia responsabile anche nei confronti della società, dal momento che il controllo dell'organo di gestione scompare nella fase relativa al trasferimento per poi ricomparire nella fase in cui tale trasferimento è già avvenuto.

Dunque, ancorché possa essere condivisa la ricostruzione in base alla quale gli amministratori sono sicuramente responsabili dei danni provocati alla società per omissione del controllo che incombe loro in virtù del mandato che li lega alla medesima⁵¹ nel caso in cui consentissero al socio apparente di esercitare i diritti collegati alla

⁴⁸ Come spiegato in precedenza sembra escluso che il controllo sul rispetto dello statuto possa essere effettuato dall'ufficio del registro.

⁴⁹ ASSONIME, Circolare n. 21/2009, cit., 18.

⁵⁰ Secondo ASSOFIDUCIARIA, Circ. n. 17 del 22 maggio 2009, 4, nei casi in cui il trasferimento delle partecipazioni sia subordinato al rispetto di eventuali clausole limitative della circolazione delle partecipazioni, sarebbe opportuno che tutti i soci intervengano rinunciando espressamente alla prelazione ovvero al gradimento e che l'atto venga presenziato anche dall'amministratore che dovrebbe essere tenuto ad evidenziare di aver correttamente espletato le procedure connesse alla rinuncia alla prelazione e alla *denuntiatio* o di aver posto in essere gli adempimenti per far valere eventuali clausole di gradimento.

⁵¹ Sull'aspetto, C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali*, Lezioni di diritto commerciale, Padova, 2006, 162 e ss.; ID., *Note sulla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata*, in Riv. Soc., 2007.

Non è questa la sede per soffermarsi sulla tematica inerente alla responsabilità degli amministratori di s.r.l.; per una approfondita disamina delle questioni correlate, N. ABRIANI, *Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*. La società a responsabilità limitata, in Diritto delle società, Manuale breve, Milano 2004, 3131 e ss.; F. BRIOLINI, *La responsabilità degli amministratori di s.r.l.*, in Riv. Dir. Comm., 2008, 770 e ss.; con riferimento alla responsabilità degli amministratori di s.p.a., anche L. SAMBUCCI, *Gli interessi degli amministratori*, in Riv. Dir. Comm., 2007, 778 e ss.



partecipazione, va evidenziato che nella fase inerente all'acquisto della legittimazione del cessionario rispetto alla società, vale a dire nel momento in cui il trasferimento è iscritto nel registro, l'interesse della società (e degli altri soci) verrebbe gravemente compromesso dall'assenza di qualsivoglia forma di controllo.

Si potrebbe ipotizzare, allora, che il professionista che fornisca la prestazione d'opera professionale consistente nella consulenza contrattuale, obbligato *ex lege* al deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese e dunque a controllare che il procedimento di iscrizione sia avvenuto secondo le modalità stabilite dalla legge medesima, debba attentamente valutare le clausole dell'atto costitutivo secondo i parametri imposti dall'art. 1176, secondo comma, c.c.⁵² nell'adempimento dell'incarico professionale.

Come accennato, però, dall'iscrizione dell'atto presso il registro delle imprese discende l'opponibilità del trasferimento rispetto alla società e agli altri soci.

Appare verosimile, allora, che in un giudizio di responsabilità eventualmente intentato nei confronti degli amministratori per il risarcimento dei danni subiti, potrebbe emergere anche la responsabilità del professionista verso l'organizzazione societaria (e restanti soci) quanto meno a titolo extracontrattuale.

In proposito, però, un'ulteriore precisazione si impone.

Come detto, nella vicenda inerente al trasferimento delle partecipazioni societarie, il professionista è obbligato *ex lege* a porre in essere una determinata attività che può ricomprendere, oltre al deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese, la consulenza ai fini della conclusione dell'atto di trasferimento, il che potrebbe consentire al commercialista di seguire la negoziazione in tutte le sue fasi, di assistere le parti, di garantire l'efficacia del trasferimento rispetto all'avente causa e di curare l'iscrizione nel registro delle imprese in virtù della quale il socio acquista la legittimazione verso la società.

In questa seconda ipotesi, ponendo mente alle conseguenze che derivano dall'efficacia costitutiva dello *status* di socio ricollegata all'iscrizione rispetto all'interesse sociale ai diritti dei restanti soci, si può ritenere che il corretto adempimento della prestazione richiesta al professionista dal proprio committente assuma rilevanza anche nei confronti di soggetti terzi, rispetto ai quali il primo non risulta contrattualmente vincolato, ma che possono essere indirettamente interessati alla corretta esecuzione del mandato professionale. In quest'ottica, si potrebbe ritenere il professionista responsabile per obbligo di protezione verso la società che, seppur indirettamente, fa affidamento sulle corrette valutazioni di costui⁵³.

Alla luce di quanto sinteticamente illustrato, il professionista incaricato di curare il trasferimento delle partecipazioni e il relativo deposito ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese deve attentamente valutare le

⁵² La scriminante di cui all'art. 2236 c.c., ad esempio, ricorrerà nel caso in cui la clausola abbia contenuti di difficile comprensione o sia formulata in modo da rendere particolarmente gravosa l'identificazione dell'organo o del soggetto che debba esprimere il gradimento.

⁵³ Aderendo a tale impostazione, la responsabilità legale scaturisce dalla violazione dei c.d. obblighi di protezione che il professionista, in virtù della propria qualificazione, ancorché non vincolato ad essi da un obbligo di prestazione, assume nei confronti di soggetti direttamente interessati all'adempimento diligente della prestazione come imposto dal secondo comma dell'art. 1176 c.c. In altri termini, in considerazione dello *status* professionale e della citata previsione il professionista sarà tenuto ad agire con perizia e diligenza e assumerà responsabilità (contrattuale) anche verso soggetti estranei alla conclusione del contratto (quali sono società e restanti soci) che per certi versi fanno affidamento sulla professionalità e sulle valutazioni di quello. Sull'aspetto, si veda, C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 495 e ss.



clausole dell'atto costitutivo inerenti ad eventuali limitazioni della circolazione, informando la parte che il trasferimento in spregio delle clausole suddette è inefficace rispetto alla società⁵⁴.

5. Ulteriori aspetti problematici.

Alla soppressione del libro soci sono ricollegate alcune importanti modifiche che in virtù della semplificazione amministrativa incidono sull'organizzazione societaria.

Si pensi ad esempio all'abrogazione nell'ambito dell'art. 2478-*bis*, secondo comma, c.c. dell'obbligo posto a carico degli amministratori, sotto il vigore della precedente disciplina, di depositare, unitamente alla copia di bilancio, l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni entro trenta giorni dall'approvazione di bilancio. La modifica si allinea con la mutata disciplina dettata dal legislatore in punto di trasferimento di partecipazioni societarie nell'ambito della quale le parti non sono obbligate per legge a comunicare alla società il mutamento della compagine societaria né a chiederne l'accertamento tramite l'annotazione nel libro soci⁵⁵. A conferma di quanto sostenuto va evidenziata la parallela modifica effettuata nell'ambito della disciplina attinente al regime pubblicitario delle s.r.l. unipersonali ovvero ai casi di ricostituzione della pluralità dei soci prevista negli ultimi commi dell'art. 2470 c.c.⁵⁶. La novella, con riferimento alle ipotesi da ultimo citate, ha stabilito che le dichiarazioni alle quali sono tenuti gli amministratori vanno depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine societaria⁵⁷.

Alla luce di quanto finora considerato e vista la lettera della legge, si può presumere che gli amministratori dovranno attivarsi presso il registro delle imprese per ottenere notizie circa la variazione intervenuta nella compagine societaria⁵⁸, almeno che, per facilitarne l'attività, si introducano specifici "correttivi" statutari volti a consentire un'agevole conoscenza delle informazioni che non sono oggetto di comunicazione al registro imprese, nonché delle vicende inerenti alle partecipazioni societarie.

Non va trascurato, inoltre, che la legge di semplificazione modificando l'art. 2479-*bis* c.c. pone l'attenzione sulle modalità di convocazione dell'assemblea di soci di s.r.l., disponendo che la convocazione dei soci, in assenza di precise disposizioni dell'atto costitutivo, venga effettuata tramite lettera raccomandata spedita almeno otto

⁵⁴ Secondo alcuni non sarebbe comunque impedito il deposito dell'atto; in tal senso, ASSONIME, cit. 16.

⁵⁵ In tal senso anche ASSONIME, cit., 24 che evidenzia come il registro delle imprese venga a conoscenza dei cambiamenti intervenuti all'interno della compagine societaria prima degli amministratori i quali sono resi edotti di tale circostanza solamente nel momento in cui gli acquirenti decidono di esercitare i diritti sociali. Sul punto rimandiamo alle ulteriori osservazioni che verranno effettuate nel testo.

⁵⁶ Si tratta più specificamente delle previsioni di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 2470 c.c.

⁵⁷ Come visto la legittimazione del socio ad esercitare i diritti sociali si acquista dal momento dall'iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, l'amministratore non può accontentarsi dell'esibizione del titolo bensì deve aver certezza che tale socio sia legittimato all'esercizio dei diritti (e dunque attivarsi presso il registro delle imprese). Sul punto, si rinvia a quanto precedentemente evidenziato (nota 17).

⁵⁸ Ai sensi dell'art. 23 d.p.r. n. 581/1995 sarà possibile effettuare visure camerali mentre ai sensi dell'art. 24 richiedere certificati e copie, Si segnala, a tal proposito, il certificato recante l'assetto della compagine societaria di una società di capitali, di cui al D.M. 13 luglio 2004 recante "Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese approvati con decreto ministeriale 7 febbraio 1996, previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581", pubblicato in G.U., n. 177 del 30 luglio 2004.



giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese. Analoghe problematiche potrebbero ad evidenza originarsi nei casi in cui la volontà dei soci venga espressa al di fuori dell'assemblea, come accade per la consultazione scritta o per il consenso raccolto per iscritto di cui al terzo comma dell'art. 2479 c.c.

L'impatto operativo della abrogazione del libro soci assume ancora più evidenza ove sia fatta mente locale alla circostanza che i soci di società a responsabilità limitata, a differenza di quanto accade nelle s.p.a. e nelle s.a.p.a., possono essere investiti anche della gestione sociale, a seconda di quanto viene loro demandato dall'atto costitutivo, come recita il primo comma dell'art. 2479 c.c.

Tutto ciò sembra imporre, quindi, una sorta di monitoraggio periodico delle risultanze del registro delle imprese anche ai fini della convocazione dell'assemblea e la comunicazione del domicilio dei soci⁵⁹.

6. Il trasferimento della partecipazione nella cooperativa-s.r.l.

Merita un cenno la problematica inerente al trasferimento di partecipazioni di società cooperativa-s.r.l.

Lungi dal soffermarsi sulla questione inerente alla soppressione del libro soci nelle società cooperative, è nostra intenzione tentare di chiarire quale siano le modalità procedurali che vadano eseguite nel caso in cui oggetto di trasferimento *inter vivos* siano partecipazioni di società cooperative-s.r.l.

L'indagine, che in questa sede non è possibile approfondire esaustivamente, necessita a nostro avviso di ponderate considerazioni, valutata la portata dell'art. 2519 c. c. che si esprime sulla compatibilità delle norme della s.r.l. alle società cooperative.

Il secondo comma di tale norma⁶⁰ dispone, infatti, che l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, se compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro⁶¹.

Pertanto, il parametro tramite cui valutare la compatibilità delle disposizioni dettate per la s.r.l. di capitali è rappresentato dalla peculiare struttura della società cooperativa e dai principi che la contraddistinguono. Alla società cooperativa a responsabilità limitata si applica, dunque, la normativa dettata in punto di s.r.l. (tutta) nei limiti in cui essa risulti compatibile con la specificità della cooperativa, *rectius*, con la struttura della stessa.

La questione è di vertice⁶²; v'è da dire che sul tema non esiste ad oggi un univoco orientamento circa l'applicazione o meno delle disposizioni dettate nell'ambito della s.r.l.

⁵⁹ Ai sensi dell'art. 2478 c.c. previgente, nel libro soci dovevano essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci. Ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. previgente, poi, in assenza di disposizioni dell'atto costitutivo, la raccomandata di convocazione dell'assemblea doveva essere spedita ai soci nel domicilio risultante dal libro soci. Dal combinato disposto delle due disposizioni pare si possa desumere, seppur nel silenzio dell'art. 2478 c.c., che nell'libro soci andassero indicati i dati tramite i quali si potesse facilmente ricostruire la legittimazione del socio a partecipare in assemblea.

⁶⁰ Ai sensi del primo comma dell'art. 2519 c.c., alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

⁶¹ Va considerata la disposizione dell'art. 2522 c.c. che impone l'adozione della forma di s.r.l. alle cooperative con un numero di soci non inferiore a tre e non superiore ad otto.



Accanto ad un indirizzo più rigoroso che ha escluso l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2470 c.c. (e dunque anche dell'art. 36, comma 1-*bis*), in quanto non compatibili⁶³ con la cooperativa, infatti, si è formato un orientamento più permissivo, secondo il quale il procedimento delineato nell'art. 2530 c.c. deve essere integrato con le specifiche previsioni di cui all'art. 2470 c.c. ovvero di cui all'art. 36, comma 1-*bis*⁶⁴, poiché il primo parrebbe finalizzato solamente a disciplinare gli effetti del trasferimento verso la società e non anche a regolamentarne gli effetti *inter partes* o verso terzi a cui sono destinati, al contrario, i procedimenti descritti nelle altre previsioni.

Pare sostenibile, pertanto, che l'applicazione delle previsioni in rassegna sia compatibile con la specificità della cooperativa, anche alla luce delle premesse sopra effettuate.

A tal proposito, mette conto rilevare che la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di osservare che la qualità di socio e la sua opponibilità rispetto alla società non discende dall'annotazione nel libro soci, bensì essa richiede l'allegazione della decisione di ammissione all'interno della compagine da parte dell'organo di amministrazione.

In altri termini, in assenza di annotazione nel detto libro, la prova della qualità di socio può essere fornita dimostrando l'esistenza della delibera di ammissione⁶⁵: in tal modo viene evidenziato l'importanza del ruolo svolto dall'amministratore nel garantire comunque la specificità della struttura cooperativa.

Alla luce di ciò, solo dopo che gli amministratori abbiano autorizzato il cedente e il cessionario abbia ottenuto il loro *placet*, il procedimento di trasferimento previsto per la s.r.l. di capitali potrà avere luogo⁶⁶.

Nell'attività di controllo del corretto svolgimento delle fasi che caratterizzano il trasferimento della partecipazione in società cooperativa-s.r.l., il professionista abilitato a depositare l'atto per l'iscrizione nel

⁶² La difficoltà dell'analisi della compatibilità delle norme dettate in punto di s.r.l. con la cooperativa è stata evidenziata da G. BONFANTE, *Sub art. 2519, Norme applicabili*, in *Il nuovo diritto societario*, commentario a cura di G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, 2, 2427.

⁶³ G. BONFANTE, cit., 2427; *cf.* anche Nota Ministero Interno, 29 aprile 1994, n. 11001/119/30.

⁶⁴ A seguito della riforma del diritto societario, infatti, si è sostenuto che l'art. 2530 c.c. disciplinasse gli effetti del trasferimento della partecipazioni societarie nei confronti della società (prevedendo la norma un dettagliato procedimento per ottenere il gradimento degli amministratori a termine del quale avviene l'annotazione nel libro dei soci). Conseguentemente con riferimento agli effetti *inter partes*, all'efficacia verso i terzi e alle relative forme necessarie ai fini della regolarità del procedimento stesso potevano trovare applicazione, in quanto compatibili *ex art.* 2519 c.c., le previsioni di cui all'art. 2470 c.c., e all'indomani della modifica effettuata tramite la l. n. 133/2008, anche le previsioni di cui all'art. 36, comma 1-*bis*; in tal senso M. SPERANZIN, *La forma e il trasferimento della partecipazione sociale*, in *La cooperativa-s.r.l. tra legge e autonomia statutaria*, a cura di E. Cusa, Padova, 2008, 361 e ss.; sull'inapplicabilità dell'art. 2469 c.c. in punto di trasferimento di quote in quanto l'aspetto dei limiti posti alla circolazione delle partecipazioni è specificatamente disciplinato dall'art. 2530 c.c., A. BARTALENA, *Sub art. 2519, Norme applicabili*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, *Società cooperative*, a cura di G. Presti, Milano, 2006, 100 e ss.; sulla circolazione della partecipazione di società cooperativa e sul vaglio dell'organo amministrativo all'interno del procedimento delineato nell'art. 2530 c.c. sui requisiti dei soci cooperatori, L. CALVOSA, *La circolazione della partecipazione cooperativa*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2007, 4, 875 e ss..

⁶⁵ In tal senso, Cass. I sez. civ., 26 maggio 2006, n. 12627, in *Giur. Comm.*, 2007, II, 781 e ss; Cass. I sez. civ., 2 aprile 1992, n. 4023, in *Giust. Civ.*, 1993, I, 479.

⁶⁶ Secondo le previsioni di cui all'art. 2528 c.c.



registro delle imprese dovrà necessariamente accertare che il socio cooperatore cedente abbia ottenuto dagli amministratori l'autorizzazione a trasferire le proprie quote e che il cessionario sia gradito agli amministratori medesimi.

7. Conclusioni

È nostra opinione che la l. n. 2/2009, nel tentativo di semplificare e ridurre i costi per le imprese, creerà non pochi problemi agli operatori.

Come sopra illustrato, la funzione assolta fino alla novella dal libro soci viene assunta solo in parte dal registro delle imprese e origina alcune criticità procedurali e sostanziali che possono a loro volta causare la riduzione delle certezze nei rapporti giuridici.

In merito, alcuni hanno proposto l'istituzione facoltativa del libro soci da parte della società, visto che la soppressione dell'obbligo di tenuta del libro in questione non si traduce in un divieto di adozione⁶⁷.

Il suggerimento appare per molti versi opportuno, posto che in tal modo verrebbe sicuramente garantito agli amministratori di poter disporre con immediatezza delle informazioni relative alla compagine societaria e alla vicende più strettamente collegate alle partecipazioni societarie, nonché di poter ovviare alle su riportate difficoltà per quanto concerne la convocazione dell'assemblea o l'assunzione di decisioni con metodo extra-assembleare. L'efficacia del trasferimento delle partecipazioni rispetto alla società, potrebbe essere così statutariamente subordinata all'annotazione nel libro soci, con conseguente obbligo per gli amministratori di tenuta e aggiornamento del libro⁶⁸.

Una soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata dall'introduzione di clausole statutarie che impongano al socio (*rectius* al cessionario o all'unico socio nei casi presi in considerazione dall'art. 2470, commi quarto e quinto, c.c.) di comunicare alla società al momento del trasferimento tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento dell'organizzazione societaria che non risultino iscritte al registro delle imprese.

Con riferimento alla funzione svolta dall'intermediario, poi, non deve essere sottaciuta né va trascurata l'importanza del ruolo che la legge oggi gli attribuisce, in virtù della considerazione che a fronte dell'efficacia costitutiva dello *status* di socio che deriva dall'iscrizione nel registro delle imprese e della correlata soppressione del libro soci, i controlli espletati dall'ufficio del registro, come visto, sono esclusivamente di tipo formale e gli amministratori non sono tenuti a svolgere il controllo preventivo rispetto alle variazioni della compagine societaria.

A prescindere, allora, dalla mera ipotesi di deposito per l'iscrizione nel registro dell'atto effettuato dall'intermediario, il professionista che si trovi a fornire consulenza nella pratica relativa al trasferimento di partecipazioni dovrà porre in essere tutti gli opportuni accorgimenti a che l'atto non leda diritti di terzi.

⁶⁷ Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 115 del 10 marzo 2009.

⁶⁸ Con rilevanza delle conseguenti responsabilità dei medesimi; in tal senso Massima n. 115 del Consiglio Notarile di Milano, *cit.*